



COMUNE DI BACOLI

(Prov. di Napoli)

ORDINANZA N° 132 DEL 08.08.08

**DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE PROCEDURE PER IL
RILASCIO E CONVERSIONE DI AUTORIZZAZIONI STAGIONALI PER
LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE IN
AUTORIZZAZIONE ANNUALE TIPOLOGIA A e B**

Art. 2 Legge 05.01.1996 n. 25

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE

PREMESSO:

che la legge 25 agosto 1991 n.287 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi" stabilisce che l'apertura ed il trasferimento degli esercizi pubblici per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sia soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo;

che l'art.2 della legge 5 gennaio 1996 n.25, dispone testualmente "fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991 n. 287 l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 di tale legge è rilasciata dai Sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, di un parametro numerico, che, assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore il più equilibrato rapporto tra esercizi e la popolazione residente e fluttuante;"

RICHIAMATO il provvedimento Sindacale n°114 emanato in data 31.05.06 recante la:

determinazione dei criteri e dei parametri numerici provvisori per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande- Art. 2 Legge 5.1.96 n° 25;

RILEVATO:

-che il turismo tradizionale e culturale, nonché quello pendolare sul nostro territorio rappresentano una risorsa confermata nel tempo, unitamente alla sopraggiunta necessità della consumazione fuori casa che è sempre più diffusa a seguito del consolidato uso dell'orario di lavoro continuato sia nel pubblico che nel privato;

-che il numero delle autorizzazioni per ciascuno dei vari tipi di esercizi deve essere tale da permettere ai consumatori in qualunque parte del territorio comunale, in ogni periodo dell'anno, di usufruire del servizio commerciale della somministrazione di alimenti e bevande con facilità e continuità;

-che il numero delle autorizzazioni deve essere tale da impedire che si creino ostacoli alla concorrenza o condizioni di privilegio per singoli esercizi o gruppi di esercizi;

-che l'apertura ed il trasferimento di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande destinati ad integrare altre strutture commerciali deve essere facilitata, nell'interesse generale degli scambi ed in quello dei consumatori;

CONSIDERATO:

-che sul nostro territorio ha particolare rilevanza, per lo sviluppo economico, il sorgere di attività a conduzione familiare, insediate in locali ubicati in centri storici o in località caratteristiche del territorio;

-che tali locali costituiscono richiamo a seguito della peculiarità dovuta alla tipicità dell'ubicazione e dei prodotti offerti al consumatore;

PRESO ATTO

-Che uno degli obiettivi principali del programma dell'Amministrazione è il rilancio dei beni culturali, puntando sul turismo per far conoscere le bellezze e il fascino di Bacoli e per incrementare il redditività ed i posti di lavoro

-che il settore di riferimento è caratterizzato da una forte dinamicità sia per quanto riguarda lo sviluppo dei consumi che la notevole evoluzione delle tipologie distributive;

-che vi è l'esigenza, pertanto, di procedere ad una parametrizzazione della rete dei pubblici esercizi finalizzata ad estendere l'offerta sia nel settore della ristorazione che in quello della somministrazione, delle bevande in funzione della iniziativa dinamica degli imprenditori e di un adeguamento della rete alle esigenze dell'utenza;

ATTESO:

-che a causa della crescente domanda e nell'indisponibilità attuale di nuove aperture di pubblici esercizi, non è opportuno scegliere di assegnare disponibilità che possano, in qualsiasi modo, determinare incongruenze o mancanza di correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa;

-che le operazioni, per l'accoglimento delle istanze dovranno svolgersi in perfetta regolarità ed in forma pubblica;

RITENUTO che alla luce di tali considerazioni, si ritiene opportuno di dover modulare, in assenza del regolamento, da parte del competente Ministero prima e della Regione dopo, l'offerta di nuovi pubblici esercizi del tipo A e B, nel rispetto delle previsioni contenute nel disciplinare richiamato;

TENUTO CONTO che a seguito di pubblicazione del precedente bando avvenuta in data 12.06.06 sono state assegnate:

n° 10 autorizzazioni di tipologia A stagionale

n° 13 di tipologia B stagionale

n° 5 di Tipologia A Annuale

n° 5 di Tipologia B Annuale

VISTA, la legge 25.08.91 n. 287;

VISTO l'art. 2 della legge 25/96;

VISTO gli art. 107 e 109 del D.L.gs 267/2000

ORDINA

1) Di approvare la disciplina transitoria di seguito riportata, nell'allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, precisando che il rilascio delle autorizzazioni oggetto della conversione, per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande art.5) lett a), b) - legge 287/1991, da stagionale ad annuale sono rapportate all'intero territorio Comunale

2) Di non procedere al momento del rilascio delle nuove autorizzazioni alla classificazione in categorie dei pubblici esercizi prevista dal D.M. 22.02 77, in quanto il Ministero delle

attività produttive ha precisato in data 20.03.01, che detta norma deve intendersi superata in quanto la Legge 524/74 che ne prevedeva l'emanazione è stata abrogata;

3) Di recuperare, in caso di cessazione o decadenza le attività di esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, soggette ai parametri numerici, nella corrispondente tipologia, che si andranno a rilasciare, con successivo bando;

4) Di non imporre distanze minime o massime fra gli esercizi, all'atto dell'apertura di nuove attività di somministrazione o per il trasferimento di quelle esistenti;

5) Di trasformare su richiesta di parte, ove esistono i presupposti strutturali, le autorizzazioni stagionali di somministrazione di alimenti e bevande tipologia A e B, in autorizzazioni annuale di tipologia A e B attenendosi alle sottoindicate condizioni:

- l'autorizzazione stagionale già rilasciata, deve risultare attivata alla Camera di Commercio in data antecedente alla presente Ordinanza, previa consegna del certificato camerale;

il richiedente deve produrre inoltre:

-copia della Dia Sanitaria per il locale da adibire ad attività commerciale annuale da convertire;

6) di confermare la validità delle autorizzazioni stagionali non convertite dall'1.04 al 31.10

7) di stabilire che il presente provvedimento abbia efficacia a decorrere dalla data di adozione.

ALLEGATO A

DISCIPLINA TRANSITORIA PER LA CONVERSIONE ED IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art, 5 lett. a), b) - Legge 287/1991

ART. 1 CONTENUTI E DISPOSIZIONI

I. La presente stabilisce le norme transitorie per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla Legge 25.08.1991, n. 287.

2. Le norme di cui al comma 1) rimangono valide fino all'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione della L. 25/48/1991, n, 287 e comunque fino a quando non interverranno disposizioni normative che le rendano inapplicabili. Non si applica per il rilascio delle autorizzazioni relative alla somministrazione di alimenti e bevande nei casi indicati all'art.3 comma 6. Legge 287/91

ART. 2 TIPOLOGIA DEGLI ESERCIZI

Ai fini dell'applicazione del Parametro Numerico relativo al rilascio delle autorizzazioni, gli Esercizi Pubblici soggetti alla presente Disciplina Transitoria, ai sensi dell'art.5 1° comma della Legge n.287/91, sono distinti in:

Tipo A esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, , trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);

Tipo B esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi grado, nonché dl latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia ~, (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili); sono ammesse anche porzioni monouso provenienti da laboratori autorizzati con esclusione della cottura sul posto; nel caso l'esercizio non sia in grado di soddisfare i requisiti igienici per l'utilizzo e il lavaggio di piatti e stoviglie, potranno essere utilizzati solo materiali a perdere. La somministrazione dei prodotti di gastronomia è subordinata al rilascio dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della vigente normativa in materia igienico-sanitaria.

Tipo D esercizi nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi grado.

ART. 3 PROCEDURA INERENTE LA CONVERSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI STAGIONALI TIPOLOGIA A e B IN ANNUALI

Di trasformare su richiesta di parte, ove esistono i presupposti strutturali, le autorizzazioni stagionali di somministrazione di alimenti e bevande tipologia A e B, in autorizzazioni annuale di tipologia A e B attenendosi alle sottoindicate condizioni:

- l'autorizzazione stagionale già rilasciata, deve risultare attivata alla Camera di Commercio in data antecedente alla presente Ordinanza, previa consegna del certificato camerale; il richiedente deve produrre inoltre:
- copia della Dia Sanitaria ex novo per il locale oggetto dell'autorizzazione annuale;

ART. 4 DOMANDA PER LE AUTORIZZAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ART. 3

1. La domanda di conversione per il rilascio, delle nuove autorizzazioni tipo A) e B), deve contenere:

- a) le generalità complete del richiedente, il codice fiscale o la partita IVA;
- b) l'ubicazione precisa (via/piazza, numero civico) dell'insediamento;
- c) la tipologia dell'esercizio in riferimento all'art. 5 della legge 25/08/1991, n. 287 e in relazione all'art. 2 della presente Disciplina Transitoria;
- d) numero e data di iscrizione alla Camera di Commercio nella quale lo stesso è iscritto;
- e) numero e data del precedente titolo abilitativo;

ART. 5 RILASCIO AUTORIZZAZIONI

1) La conversione degli esercizi stagionali esistenti di tipologia A e B, potrà avvenire in ossequio alla presente Ordinanza previa presentazione della documentazione di rito.

2. Ai sensi dell'art. 3 della già citata legge 25,08.91, n. 287 l'autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile del Settore nel rispetto della normativa precitata.

3. Il titolare, come disposto dell'art. 4 della legge 287/91, deve attivare l'esercizio entro 180 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, in caso contrario la stessa verrà revocata.

Se, alla scadenza del predetto termine, all'interno dell'esercizio siano in corso lavori può essere concessa una proroga di inizio attività non superiore a 180 giorni, previa richiesta con allegato copia della concessione edilizia o copia denuncia d'inizio attività.

4. Ai sensi del medesimo art. 4, il titolare di un esercizio può sospendere l'attività per un periodo non superiore a 12 mesi previa comunicazione da inviarsi all'Ufficio Commercio del Comune.

In casi di adeguamenti o ristrutturazioni del locale che comportano tempi più lunghi, può essere autorizzata una sospensione superiore a quella stabilita. In quest'ultimo caso il titolare deve presentare una richiesta all'Ufficio Commercio del Comune, completa della documentazione prevista al precedente comma 3.

5. In presenza di eventi imprevedibili di forza maggiore che impediscono l'attivazione dell'esercizio entro il termine prescritto, può essere concessa ulteriore proroga, in seguito a richiesta dell'interessato dalla quale risulta che le cause del ritardo non sono imputabili alla volontà del titolare e comunque previa valutazione da parte dell'Amministrazione.

6) Si precisa che dette autorizzazioni, ottenute a seguito della conversione, non potranno essere cedute entro 24 mesi dal rilascio.

ART. 6 REQUISITI DEGLI ESERCIZI

1. I Pubblici Esercizi di qualsiasi tipologia, per essere attivati, devono essere in possesso de seguenti requisiti:

a) "sorvegliabilità" ai sensi del D.M. 17.12.1992 n. 564 e successive modifiche ed integrazioni.;

b) conformità dei locali destinati ai servizi e a laboratori uso cucina per la preparazione degli alimenti alle disposizioni di cui alle procedure per la registrazione delle attività disciplinate dal Regolamento (CE) n° 852/04;

c) conformità degli esercizi alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici secondo le norme riportate nell'atto deliberativo di CC n. 15 del 07.04.2000

ART. 7 ATTIVITÀ ESCLUSE DALL'APPLICAZIONE DEL PARAMETRO NUMERICO.

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L. 25.08.91, n. 287 sono rilasciabili, in quanto escluse dall'applicazione dei parametri numerici di cui al precedente art. 3, le autorizzazioni per:

a) somministrazione effettuata a domicilio dei clienti nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie;

b) somministrazione che viene effettuata negli alberghi, nelle pensioni, nelle locande e nei complessi ricettivi a carattere complementare e negli allestimenti concernenti il turismo sociale, purché le somministrazioni avvengano limitatamente alle persone alloggiate;

c) somministrazioni effettuate all'interno di esercizi posti In aree di servizio delle autostrade, stazioni ferroviarie, aeroportuali, marittime e interportuali;

d) somministrazioni effettuate negli esercizi di cui all'art. 5-1°comma, lett. c) della Legge 25/08/1991, n. 287 alle seguenti condizioni:

- l'attività imprenditoriale di trattenimento e di svago sia nettamente prevalente a quella di somministrazione;

- i locali in cui si effettua la somministrazione non abbiano accesso diretto ed autonoma rispetto, ai locali o spazi in cui si effettua l'attività di trattenimento o di pubblico spettacolo;

- la somministrazione di alimenti e bevande può essere effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce dell'attività di intrattenimento e svago;
- qualora l'autorizzazione è richiesta per esercizi operanti nell'ambito di parchi pubblici e negli impianti sportivi, la somministrazione di bevande è limitata esclusivamente alle bevande aventi un contenuto alcolico non superiore al 21 per cento del volume.

e) somministrazioni effettuate nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale la cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, nonché delle Organizzazioni di Volontariato di cui all'art. 3 della L. 11/08/1991, n. 266 iscritta nei Registri Generali della Regione;

f) somministrazioni effettuate in via diretta a favore dei propri dipendenti da parte di amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

g) somministrazioni effettuate in scuole, ospedali, comunità religiose e in stabilimenti militari delle Forze di Polizia e dei Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

h) somministrazioni effettuate all'interno dei mezzi di trasporto pubblico quali: treni, aerei, metropolitane, navi, ecc..

2. Tra le attività di somministrazione effettuate negli esercizi di cui all'art. 5-1° comma, lett. c) della Legge 25/08/1991, n. 287 sono incluse quelle che hanno ad oggetto l'uso del computer per navigare in Internet denominate "internet-point" alle condizioni di cui alla precedente Lett. d);

3. Le attività di cui al precedente comma 1° devono rispettare i requisiti previsti al precedente art. 4 nonché ogni altra prescrizione che può essere impartita dall'Autorità Sanitaria Locale.

ART. 8 TRASFERIMENTI DI SEDE

1. Il trasferimento di sede dell'esercizio, è soggetto all'autorizzazione ai fini dell'accertamento dei requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del precedente art. 6;

2. Se all'interno del medesimo locale sono presenti distinte autorizzazioni per esercizi di tipo A e di tipo B, gli stessi possono essere trasferiti anche separatamente fra loro nell'osservanza, comunque, delle disposizioni di cui al precedente art.6.

3. Il trasferimento di un esercizio nell'ambito del territorio comunale della stessa zona è subordinato alla sola preventiva comunicazione al Comune, fermo restando i requisiti previsti per i locali.

ART.9 SUBINGRESSI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 25/08/1992, n. 287; il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o causa di morte, comporta al subentrante la cessione delle relative

autorizzazioni, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e lo stesso sia regolarmente iscritto al REC per la somministrazione di alimenti e bevande.

Il subentrante per atto tra vivi o per causa di morte, in possesso dei requisiti di legge, può proseguire l'attività, solo dopo aver chiesto la voltura. Se non inizia l'attività entro l'anno dalla data di trasferimento o decesso decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa

2. Il subingresso è soggetto alla sola comunicazione da inviare al Comune sede dell'esercizio, nella quale l'interessato deve dichiarare;

- di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla [L. n. 287/91](#);
- che i locali rispondono ai requisiti di sorvegliabilità.
- La comunicazione suddetta deve essere corredata, altresì, dalla documentazione riportata al punto 5 della presente ordinanza.

3. Il subingresso nella titolarità o nella gestione di un pubblico esercizio comporta anche il subingresso nelle autorizzazioni sanitarie da effettuarsi con specifica Dia sanitaria, da compilare in triplice copia in carta semplice. Alla Dia di cui sopra devono essere allegate:

- n. 1 planimetrie del locale e relazione tecnica, autocertificazione e copia del documento di riconoscimento in corso di validità per ogni Dia prodotta .

ART.10 DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' PER GLI ESERCIZI PREVISTI ALL'ART.9

1. Le autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande escluse dall'applicazione del parametro numerico e richiamate al precedente art. 9 sono soggette a denuncia di inizio attività, la quale deve contenere quanto previsto al precedente art. 4 lett. a), b), d) se richiesto, e) ed inoltre:
- la tipologia dell'esercizio in riferimento all'art. 3 comma 6 o all'art. 5 lett. c) della [L. n. 287/91](#) e in relazione all'art. 5 della presente Disciplina.

Non concorrono alla formazione del contingente numerico esclusivamente le autorizzazioni per l'esercizio della somministrazione nell'ambito di attività, nelle quali sia prevalente l'attività di trattenimento e svago.

Il principio della prevalenza è determinato dal rapporto tra superficie utilizzata dall'attività principale di trattenimento e svago e superficie utilizzata dalla somministrazione, che non può essere superiore al 25% di quella totale. (art.3 comma 6 lettera d).

ART. 11 TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

1. Il termine per la conclusione del procedimento previsto dall'art. 5, è dà 45 a 90 giorni dalla data di presentazione delle richieste e/o comunicazioni e/o denunce d'inizio attività.

ART.12 SANZIONI

Le violazioni alla presente disciplina sono sanzionate ai sensi dell'art. 10, della legge n. 287/91 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi delle altre norme di legge e di regolamento in quanto applicabili.

ART. 13- AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

In occasione di sagre o fiere o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune concede autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande, in deroga ai criteri e parametri previsti per gli esercizi di somministrazione, con ricorso alla denuncia di inizio attività. Le stesse sono valide soltanto per il periodo di svolgimento di dette manifestazioni e per i locali e le superfici indicate nella denuncia di inizio attività.

Sono valide solo se il dichiarante è in possesso dei requisiti soggettivi di legge per esercitare la somministrazione al pubblico.

Le denunce devono essere presentate al Comune, dal titolare dell'impresa individuale e, nel caso di società ed altri organismi comunque denominati, dal legale rappresentante degli stessi.

Devono contenere le seguenti indicazioni:

a)- In caso di ditta individuale: generalità complete del richiedente, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, paternità e maternità, nazionalità;

- In caso di società o da altri organismi: generalità complete del richiedente, paternità e maternità, qualifica rivestita in ambito societario o dell'organismo rappresentato, estremi dell'atto che abilita alla presentazione alla denuncia, sede legale della società, partita Iva e ragione sociale, iscrizione Registro Imprese;

b) – Tipo di somministrazione che si intende effettuare, evento che la giustifica, luogo di svolgimento, data, periodo, orario, tipo e caratteristiche delle strutture utilizzate, iscrizione al REC;

c) – Specifica, autocertificata, dei requisiti soggettivi e professionale, documento di riconoscimento.

Qualora il denunciante non intenda gestire personalmente l'attività di somministrazione, può incaricare un proprio rappresentante, in possesso dei requisiti di legge, che deve accettare espressamente l'incarico.

ART. 14- DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato nella presente Disciplina, si rimanda ai contenuti della Legge 25/08/1991, n. 287 nonché della Circolare Ministeriale n. 3268/c del 13/12/1991.

Lo scrivente dispone l'esecuzione della presente ordinanza.

Il Responsabile del VI Settore

Rag. Pini Umberto